

**A. P. A. P.**  
**ASSOCIAZIONE dei PRATICANTI AVVOCATI PRATESI**

**STATUTO**

L'Assemblea straordinaria dei Praticanti Avvocati di Prato, riunitasi nella seduta del 19 maggio 2006 presso le aule del Tribunale di Prato, Piazzale Falcone e Borsellino, in seguito alla discussione, alle modifiche e approvazione articolo per articolo del progetto di Statuto

**APPROVA**

con votazione finale all'unanimità lo Statuto dell'Associazione dei Praticanti Avvocati di Prato nel seguente testo:

**Preambolo**

*E' costituita in Prato, con sede presso l'Ordine degli Avvocati di Prato, l'Associazione dei Praticanti Avvocati di Prato (A.P.A.P.).*

*Tale Associazione, a carattere volontario e senza scopo di lucro, opera al fine di promuovere il rafforzamento della rappresentanza unitaria dei Praticanti Avvocati, mediante la costituzione di un centro d'interessi permanente presso l'Ordine degli Avvocati del Foro di Prato.*

**Art.1. Scopi e compiti dell'associazione**

1. Gli scopi dell'Associazione dei Praticanti Avvocati di Prato sono quelli di contribuire allo sviluppo culturale e giuridico dei Praticanti del Foro di Prato e di tutelarne gli interessi ed i diritti, nonché di favorirne l'inserimento, ponendosi come interlocutore principale con gli Ordini Forensi.
2. L'Associazione organizza incontri, conferenze e dibattiti sul tema della giustizia e sul ruolo centrale dell'Avvocatura, formula proposte ed istanze volte alla formazione giuridica ed all'inserimento del Praticante Avvocato nel mondo professionale.
3. Il presente Statuto si conforma ai principi del Codice Deontologico Forense.

**Art.2. Qualità di associato**

1. Possono rivestire la qualità di associato dell'Associazione dei Praticanti Avvocati di Prato tutti coloro che risultano regolarmente iscritti nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati e che siano in regola con il versamento del contributo annuale.
2. Inoltre, possono rivestire la qualità di associato onorario coloro che sono iscritti all'Albo degli Avvocati, sempre che questi siano in regola col versamento del contributo annuale. Gli associati onorari non hanno alcun diritto di elettorato attivo e passivo nell'Associazione.

**Art.3. Diritti e doveri degli associati**

1. Tutti gli associati godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto alle cariche statutarie, hanno diritto di partecipare all'assemblea, di promuovere tutte le iniziative conformi al presente Statuto e di utilizzare i servizi offerti dall'Associazione.
2. Gli associati, nell'esercizio della pratica professionale, sono tenuti al mantenimento di un comportamento conforme al Codice Deontologico Forense e non possono svolgere attività in concorrenza con quelle dell'Associazione o contrarie ai principi di questo Statuto .
3. Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative così come determinate dal Consiglio Direttivo.

**Art.4. Perdita della qualità di associato**

1. La qualità di associato si perde nel caso di dimissioni, di cancellazione volontaria dal

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, di espulsione, nonché, automaticamente, dopo un anno dall'avvenuta iscrizione all'Albo degli Avvocati.

2. L'espulsione dell'associato deve essere proposta dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo e votata dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea regolarmente costituita, nei casi di grave violazione dello Statuto o del Codice Deontologico Forense.

3. Avverso i provvedimenti di espulsione è possibile ricorrere nella successiva Assemblea regolarmente costituita.

4. Se l'associato risulta moroso rispetto al versamento del contributo annuale perde il diritto all'elettorato attivo e passivo; qualora la morosità si protragga per oltre un mese lo stesso decade dalla qualità di associato, qualità che potrà essere riacquistata solo previo pagamento della quota sociale oltre al saldo di quelle inevase.

#### **Art. 5. Deliberazioni dell'Assemblea**

1. Tutti gli associati hanno il diritto di voto in Assemblea.

2. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

3. La convocazione dell'Assemblea deve essere preceduta da un pubblico avviso e le successive convocazioni non possono avvenire a distanza temporale inferiore a tre giorni.

4. L'Assemblea validamente costituita esprime, a mezzo dei suoi associati, proposte e pareri sui temi inseriti nel Piano Programmatico ad essa sottoposto ogni 4 (quattro) mesi dal Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni sono fissate dal Consiglio Direttivo e debbono essere precedute da un avviso personale agli associati.

5. L'Assemblea, altresì, è convocata una volta l'anno dal Consiglio Direttivo, entro il 30 luglio, per l'approvazione del bilancio. E' inoltre convocata entro i due mesi precedenti lo scadere del mandato del Consiglio Direttivo per l'elezione dei nuovi membri di quest'ultimo.

6. L'Assemblea è, infine, convocata ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo.

7. Qualora vi sia la richiesta motivata da parte di un numero pari ad un decimo degli associati diretta al Consiglio Direttivo, questo, entro 30 giorni dalla richiesta, deve convocare obbligatoriamente l'Assemblea che dovrà deliberare sulle questioni prospettate dagli associati.

8. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, oltre all'ordine del giorno, data orario e luogo della convocazione, può essere indicata anche la data prevista per l'eventuale seconda convocazione.

#### **Art. 6. Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da cinque consiglieri.

3. Può far parte del Consiglio Direttivo ogni associato che esercita la pratica forense presso uno studio legale con sede nel Circondario del Tribunale di Prato.

4. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare il Piano Programmatico sottoposto all'Assemblea e di organizzare le attività dell'Associazione secondo gli indirizzi del presente Statuto e del Regolamento.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato presso l'Ordine degli Avvocati di Prato almeno una volta ogni mese.

6. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei membri che lo compongono.

7. Il Consiglio direttivo quantifica l'importo delle quote associative e le modalità di riscossione in conformità con le norme del Regolamento.

8. Il Consiglio Direttivo resta in carica per due anni ed i suoi membri sono rieleggibili una sola

volta.

#### **Art.7. Il Presidente dell'Associazione**

1. Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio Direttivo. Egli rimane in carica per due anni ed è rieleggibile per una sola volta. L'elezione deve essere fissata due mesi prima della scadenza del mandato.
2. Il Presidente dirige l'attività dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, sovrintende l'attuazione del Piano Programmatico e cura i rapporti con l'Ordine degli Avvocati.
3. Le funzioni del Presidente, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vicepresidente.

#### **Art. 8. Gli altri organi statutari**

1. Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.
2. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, di custodire il libro dei verbali e di tenere i contatti con gli altri associati. Tutti gli associati hanno il diritto di accesso ai verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
3. Il Tesoriere ha il compito di gestire le risorse finanziarie dell'Associazione, di redigere il bilancio consuntivo, di effettuare i pagamenti e di raccogliere i contributi degli associati.

#### **Art.9. Regolamento**

1. Il regolamento dell'Associazione contiene le norme attuative dello Statuto e le norme di organizzazione interna.
2. Il regolamento è approvato con delibera della maggioranza assoluta dell'Assemblea e può essere modificato dalla stessa Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.10. Fondo comune**

1. I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi, nonché gli eventuali legati e donazioni, costituiscono il fondo comune dell'Associazione.
2. La gestione del fondo comune è curata dal Tesoriere dell'Associazione.
3. Il Tesoriere, nella prima assemblea convocata nel corso di ciascun anno solare durante il mese di Ottobre, presenta il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, che deve essere approvato nella medesima seduta assembleare.

#### **Art.11. Revisione dello Statuto**

1. Le proposte di revisione dello Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta degli associati nella seduta successiva a quella in cui sono state proposte.

#### **Art.12. Scioglimento dell'Associazione**

1. La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere deliberata dalla maggioranza qualificata di almeno quattro quinti degli associati.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione il fondo comune verrà suddiviso in parti uguali tra gli iscritti.

#### **Art.13. Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme del Codice Civile Italiano.

Prato, lì 19 maggio 2006